

**Contrassegno di libera circolazione e sosta**

## Contrassegno di libera circolazione e sosta



Scade il :

N° :

Ente di rilascio e timbro :

Il malato oncologico ha diritto al contrassegno di libera circolazione e sosta (Art. 4, L. 35/12; Art. 11 del D.P.R. 503/1996 (pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227) «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»).

Viene rilasciato dal proprio Comune di residenza e consente:

- il **libero transito nelle zone a traffico limitato e nelle zone pedonali**;
- la **sosta nei parcheggi riservati ai disabili** (strisce gialle) o, in mancanza di questi, la **sosta gratuita nei parcheggi a pagamento** (strisce blu) (Dal 1° gennaio 2022 (grazie ad una modifica del codice della strada introdotta dalla Legge di conversione del DL 10 settembre 2021, n. 121, c.d. Decreto Infrastrutture) i veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale possono sostare gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento (strisce blu), qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli riservati ai veicoli con contrassegno handicap).

Il contrassegno di libera circolazione e sosta è **nominativo** e può essere utilizzato solo quando l'auto è al servizio del malato intestatario del permesso; l'utilizzo improprio comporta il pagamento di una sanzione e l'immediato ritiro del contrassegno.

# Contrassegno di libera circolazione e sosta

## Come presentare la domanda

- La domanda per il rilascio del contrassegno deve essere presentata al **Comune di residenza** (normalmente presso **l'ufficio della Polizia Municipale**), compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione necessaria, comprensiva di **fototessera** del titolare e di un **certificato medico-legale** che attesti la grave difficoltà motoria. Per ottenere tale certificato ci si può recare (previa prenotazione della visita) presso l'ufficio di medicina legale della ASL.
- In alternativa, si può allegare il verbale di accertamento dello stato di invalidità civile e/o di handicap della Commissione Medica della ASL (validato dall'INPS) in cui sia espressamente indicata l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del contrassegno invalidi: «Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)»

## Validità

- La validità del contrassegno dipende dalle condizioni di salute dell'interessato, accertate dalla visita medico-legale.
- Se la difficoltà di deambulazione accertata è temporanea, la validità del permesso è stabilita tenendo conto dei tempi di recupero della funzionalità motoria; negli altri casi (malattia stabile o senza possibilità di miglioramento) il contrassegno è valido **cinque anni**.
- Il permesso di libera circolazione e sosta **è sempre rinnovabile**.